



**Valeria Marzullo**  
(avvocato del Foro di Firenze)

**Dalla tonaca alla toga:  
il monaco greco-ortodosso Ireneo capofila di un cambiamento? \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa in fatto - 2. L'impugnazione al Consiglio di Stato greco - 3. La recente sentenza (7 maggio 2019, C 431-17) della Corte di Giustizia UE e il suo approdo ermeneutico.

**1 - Premessa in fatto**

Il Monachos Eirinaios (al secolo Antonios Giakoumakis, poi "monaco Ireneo"), appartenente al monastero di Petra (Karditsa - Grecia), nel 2015 presentava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Atene (Dikigorikòs Syllogos Athinòn - DSA), domanda di iscrizione nel Registro Speciale del Foro in qualità di avvocato, qualifica da lui ottenuta avendo sostenuto l'esame di abilitazione forense a Cipro.

Il DSA respingeva tale richiesta in base alle disposizioni normative nazionali sull'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo *status* di monaco, citando gli artt. 6, par. 6, e 7, par.1, lett. α e γ, del Kòdikas Dikigòron<sup>1</sup>, rubricati rispettivamente "*Condizioni per diventare avvocato - Impedimenti*" e "*Perdita automatica dello status dell'avvocato e radiazione dall'albo*", recanti le seguenti disposizioni:

*"L'avvocato [...] non può rivestire lo status [...] di monaco" e "chiunque sia nominato di ruolo od occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall'albo dell'ordine di cui è membro",*

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

La versione ufficiale in lingua italiana della sentenza della Corte di Giustizia (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=87E3E036F9DF09CDE26DA589AD2E60A7?text=&docid=213766&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7004301>) è riportata per esteso in calce al commento, per comodità del lettore.

<sup>1</sup> Codice Forense Greco - ΦΕΚ Α' 208/27 settembre 2013



ritenendo che le medesime si applicassero anche agli avvocati che volessero utilizzare il titolo ottenuto nel paese d'origine per esercitare la professione in Grecia.

In particolare il DSA definiva quello di “monaco” uno *status* che *“non consent[iss]e a quest'ultimo di presentare, conformemente a tali regole e a tali principi, garanzie quali l'indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche da cui dipende, la possibilità di dedicarsi interamente all'esercizio della professione forense, l'attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del suo studio legale all'interno del circondario del Tribunale interessato ed il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito”*.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in sostanza, affermava che la normativa interna, secondo la quale i monaci non possono svolgere la professione di avvocati, è giustificata e sorretta da regole e principi fondamentali che disciplinano l'esercizio della professione forense nello Stato membro ospitante.

## 2 - L'impugnazione al Consiglio di Stato greco

Il monaco Eirinaios, pertanto, il 29 settembre 2015 impugnava tale decisione dinnanzi al Symboùlio tis Epikratias<sup>2</sup> (Consiglio di Stato greco), deducendo il contrasto tra la legislazione nazionale e le disposizioni della direttiva 98/5 CE<sup>3</sup>, interrogando il Consiglio, in particolare, circa l'interpretazione dell'art. 3, par. 2, della direttiva del Parlamento e del Consiglio (13 febbraio 1998), volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata ottenuta la qualifica<sup>4</sup>.

Ai fini della direttiva in questione, occorre precisare la distinzione tra Stato membro *d'origine* e Stato membro *ospitante*. Il primo è quello nel quale l'avvocato ha *“acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro”*. Il secondo è invece lo Stato membro nel quale l'avvocato *“esercita la professione secondo le disposizioni di cui alla direttiva”*.

Inoltre l'art. 2, primo comma, della direttiva 98/5 CE, stabilisce che *“gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine, previa iscrizione presso l'autorità competente di detto Stato ospitante”*.

---

<sup>2</sup> Consiglio di Stato greco.

<sup>3</sup> Da [www.Eur-lex.europa.eu](http://www.Eur-lex.europa.eu).

<sup>4</sup> G.U. 1998, L77, p. 36.



Il successivo art. 6 precisa altresì che

*“indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro d'origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato”.*

Il Consiglio di Stato greco s'interrogava sull'interpretazione delle succitate disposizioni, in considerazione degli obblighi derivanti dalle norme professionali e deontologiche alle quali sono soggetti gli avvocati nello *Stato membro ospitante* e, nello specifico, si chiedeva se l'autorità nazionale competente di detto Stato membro fosse obbligata, malgrado il “contrasto”, a iscrivere un monaco all'albo degli avvocati utilizzando il titolo professionale ottenuto nello Stato membro d'origine.

Secondo il Giudice, tale questione si poneva *a fortiori*, posto che l'autorità competente dello *Stato membro ospitante* dovrebbe constatare automaticamente la violazione delle norme professionali e deontologiche, da parte dell'interessato che riveste la qualifica di ministro di culto.

È in tale contesto che il Consiglio di Stato decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale.

Il giudice del rinvio chiedeva, sostanzialmente, se l'art. 3, par. 2, della direttiva 98/5 dovesse essere interpretato nel senso che esso, in ragione dell'incompatibilità tra *status* di monaco e professione forense, ostasse a una normativa nazionale, che vieta a un legale di essere anche ministro di culto, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine (Cipro), di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante (Grecia) al fine di esercitarvi la sua professione.

### **3 - La sentenza della Corte di Giustizia UE**

La Corte di Giustizia (Grande Sezione), nella recentissima sentenza del 7 maggio 2019 (C-431/17), rammenta preliminarmente che la direttiva 98/5 CE aveva come scopo precipuo quello di porre fine alle disparità tra le norme nazionali, relative ai requisiti d'iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivassero ineguaglianze e ostacoli alla libera circolazione. Infatti, la disposizione di cui all'art 3 di detta direttiva, è finalizzata ad armonizzare i requisiti preliminari richiesti per esercitare il “diritto di stabilimento”, prevedendo che l'avvocato che intenda esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso (*ospitante*) da quello (*d'origine*) nel quale ha ottenuto il titolo abilitativo, deve fare istanza di



iscrizione presso l'Autorità competente di detto Stato membro, che a sua volta, procederà a perfezionare la pratica previa “presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine”<sup>5</sup>.

A tal proposito, la Corte ha statuito che

*“la presentazione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, di un certificato di iscrizione presso l'Autorità competente dello Stato membro di origine risulta l'unico requisito cui dev'essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine”.*

La Corte di Giustizia UE dichiara, sul punto, che coloro i quali soddisfino quell'unico requisito, debbano considerarsi “in regola” con tutte le condizioni necessarie per l'iscrizione nell'albo professionale dello Stato membro ospitante purché, *ça va sans dire*, muniti di titolo validamente conseguito nel Paese d'origine.

Questa conclusione, peraltro, non può essere rimessa in discussione neanche dalla circostanza per cui l'art. 6, par. 1, della direttiva 98/5 CE assoggetta l'avvocato che eserciti nello Stato membro ospitante, utilizzando il suo titolo d'origine (indipendentemente dalle norme professionali e deontologiche alle quali egli è soggetto nel suo Stato d'origine), alle stesse norme professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitino con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, per tutte le attività esercitate nel territorio di quest'ultimo.

La Corte, infatti, precisa che quest'ultimo tipo di norme, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per l'iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente da quelle in vigore nello Stato membro d'origine.

Nel caso di specie, dalle indicazioni che la Corte riscontrava da parte del Giudice del rinvio, si evince che, secondo l'autorità competente dello Stato membro ospitante, la qualifica di monaco non avrebbe potuto soddisfare le “garanzie necessarie per l'esercizio della professione forense” (*ut supra*).

Tuttavia, il Supremo Consesso nella sentenza in parola puntualizza che se, da un lato

*“è concesso al legislatore nazionale prevedere le garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo non eccedano quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti” e in particolare, “la mancanza di conflitti di interesse risulta indispensabile all'esercizio della professione*

---

<sup>5</sup> Sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU: C:2014:2088, punto 38, nonché giurisprudenza ivi citata.



*forense” implicando che “gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti delle autorità, dalle quali è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati”,*

dall'altro il legislatore nazionale non può *“aggiungere, ai presupposti richiesti per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante [...] determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici”*.

Ebbene, conclude la Corte,

*“negare ad un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, l’iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro solo perché egli abbia lo status di monaco, equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5”, aggiunta non autorizzata, da questa disposizione”*.

La Corte di Giustizia UE, risolve la questione pregiudiziale avanzata, dichiarando che l'art. 3, par. 2, della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso che esso contrasta con la normativa nazionale e, che per questo motivo, il monaco Ireneo dovrebbe vedersi accolta la richiesta di iscrizione all'albo degli Avvocati d'Atene.

Da questa vicenda, appare evidente che la normativa greca in materia di esercizio della professione forense, qualora il titolo sia stato conseguito nello Stato di provenienza, sia alquanto discriminatoria.

*In primis*, poiché negare a un soggetto che abbia già ottenuto il titolo abilitativo per lo svolgimento della professione forense, seppure nello Stato d'origine, impedendogli di esercitarla nello Stato ospitante, equivarrebbe a negare un diritto acquisito e quindi legittimamente esercitabile, e *in secundis* poiché questo 'veto' significherebbe aggiungere di fatto e, non in conseguenza a un'armonizzazione normativa, un'ulteriore condizione a quelle già presenti nella direttiva 98/5.

Ecco che la questione in oggetto, come spesso accade quando la Corte di Giustizia dell'UE viene adita per stabilire se la normativa di uno Stato membro contrasti o meno con quella sovranazionale, viene risolta con una pronuncia della Corte che si esprime in senso contrario alla discriminatoria legislazione greca.

La Corte di Giustizia Europea evidenzia peraltro, come ricordato nel punto 33 della sua pronuncia, che le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell'Unione devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, in virtù del quale esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti.



Spetterà poi al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie, per quanto concerne la norma sull'incompatibilità in questione, nel procedimento principale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione proposta è stata risolta dichiarando che l'art. 3, par. 2, della direttiva 98/5 si interpreti nel senso che esso osta alla normativa nazionale greca in quanto essa, vietando a un avvocato avente lo *status* di monaco (iscritto come avvocato presso l'Autorità competente dello Stato membro d'origine) d'isciversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, al fine di esercitare ivi la sua professione munito del suo titolo "di origine", appare discriminatoria e ingiusta.



Corte di Giustizia  
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)  
7 maggio 2019 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato»

Nella causa C-431/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 29 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2017, nel procedimento

**Monachos Eirinaios**, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil

contro

**Dikigorikos Syllogos Athinon**,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per il Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil, da A. Charokopou, dikigoros;
- per il Dikigorikos Syllogos Athinon, da D. Vervesos e P. Nikolopoulos, dikigoroi;



- per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, in qualità di agente;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.L. Noort, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).

2 Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra il Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil (monaco Ireneo, al secolo Antonios Giakoumakis, figlio di Emmanouil; in prosieguo: il «monaco Ireneo») e il Dikigorikos Syllogos Athinon (ordine degli avvocati di Atene, Grecia; in prosieguo: il «DSA») in merito al diniego di quest'autorità di accogliere la sua domanda di iscrizione nel registro speciale del foro di Atene in qualità di avvocato che esercita facendo uso del suo titolo professionale di origine.

### **Contesto normativo**

#### *Diritto dell'Unione*

3 I considerando 2, 6 e 8 della direttiva 98/5 sono così formulati:

«(2) considerando che (...) [la] direttiva 89/48/CEE [del Consiglio], del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni [(GU 1989, L 19, pag. 16)] (...) ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse;

(...)

(6) considerando che un'azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri



di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto.

(...)

(8) considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; (...).

4 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro;

c) Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva;

d) titolo professionale di origine, il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante;

(...).

5 Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva in parola:



«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».

6 L'articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Iscrizione presso l'autorità competente», nei paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (...)».

7 L'articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Regole professionali e deontologiche applicabili», prevede, nel suo paragrafo 1, quanto segue:

«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato».

### *Diritto ellenico*

8 La Repubblica ellenica ha recepito la direttiva 98/5 nel proprio ordinamento interno mediante il Proedriko Diatagma 152/2000, Diefkolynsi tis monimis askisis tou dikigorikou epangelmatos stin Ellada apo dikigorous pou apektisan ton epangelmatiko tous titlo se allo kratos-melos tis EE (decreto presidenziale n. 152/2000, che facilita l'esercizio permanente della professione di avvocato in Grecia per avvocati che hanno acquistato la loro qualifica in un altro Stato membro dell'Unione europea), del 23 maggio 2000 (FEK A'130).

9 L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di detto decreto presidenziale prevede quanto segue:

«1. Per esercitare la professione in Grecia, l'avvocato deve iscriversi nell'albo dell'ordine degli avvocati nel circondario in cui intende esercitare; egli deve tenere uno studio in detto circondario.

2. Il consiglio di detto ordine si pronuncia su quest'iscrizione, dopo che l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

(...)



c) un certificato di iscrizione, proveniente dall'autorità competente dello Stato di origine che ha rilasciato il titolo professionale o da altra autorità competente dello Stato di origine. (...).

10 L'articolo 6 del Kodikas dikigoron (codice forense; legge n. 4194/2013, FEK A' 208), intitolato «Condizioni per diventare avvocato – Impedimenti», nel suo paragrafo 6 dispone quanto segue:

«L'avvocato (...) non può rivestire lo status (...) di monaco».

11 Dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del codice forense risulta che chiunque sia sacerdote o monaco, o sia nominato in ruolo o occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico, perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall'albo dell'ordine di cui è membro.

### **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

12 Il monaco Ireneo, ricorrente nel procedimento principale, è un monaco del monastero di Petra, situato a Karditsa (Grecia).

13 Con domanda datata 12 giugno 2015, il monaco Ireneo ha chiesto al DSA di essere iscritto nel registro speciale del foro di Atene (Grecia) in qualità di avvocato che ha acquisito questo titolo professionale in un altro Stato membro, ossia a Cipro.

14 Il 18 giugno 2015, il DSA ha respinto questa domanda in base alle disposizioni nazionali relative all'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco, ritenendo che queste disposizioni si applichino anche agli avvocati che desiderino esercitare in Grecia con il loro titolo professionale di origine.

15 Il 29 settembre 2015, il monaco Ireneo ha impugnato questa decisione dinanzi al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).

16 A sostegno del suo ricorso, egli deduce segnatamente il contrasto tra la legislazione nazionale e le disposizioni della direttiva 98/5, in quanto detta legislazione imporrebbe una condizione non prevista da questa direttiva. Ebbene, la citata direttiva opererebbe un'armonizzazione completa delle norme relative alle condizioni di iscrizione, presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, degli avvocati che hanno acquisito la loro qualifica professionale in un altro Stato membro.

17 Il DSA afferma, in sostanza, che la normativa nazionale secondo la quale i monaci non possono essere avvocati è giustificata da regole e principi



fondamentali che disciplinano l'esercizio della professione forense nello Stato membro ospitante.

18 A questo proposito, detta autorità ritiene che lo status di monaco non consenta a quest'ultimo di presentare, conformemente a tali regole e a tali principi, garanzie quali, segnatamente, l'indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche da cui dipende, la possibilità di dedicarsi interamente all'esercizio della professione forense, l'attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del suo studio reale all'interno del circondario del tribunale interessato e il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito.

19 Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) s'interroga sull'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 98/5. In considerazione degli obblighi derivanti dalle norme professionali e deontologiche nazionali alle quali sono soggetti gli avvocati nello Stato membro ospitante, le quali non consentono a un monaco di esercitare la professione forense, il giudice del rinvio si chiede se l'autorità nazionale competente di detto Stato membro sia obbligata, malgrado tutto, a iscrivere un monaco al fine dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, della professione forense utilizzando il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

20 Secondo detto giudice, tale questione si pone a maggior ragione, posto che l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe constatare automaticamente la violazione, da parte dell'interessato, di dette norme professionali e deontologiche, in base alla disposizione nazionale che stabilisce che lo status di monaco non consente di soddisfare i requisiti e le garanzie imposte per l'esercizio in Grecia della professione forense.

21 È in tale contesto che il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 3 della direttiva 98/5 (...) debba essere inteso nel senso che l'iscrizione di un monaco della Chiesa di Grecia come avvocato nell'albo dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il suo titolo professionale, allo scopo di esercitare ivi la sua professione con il suo titolo professionale di origine, possa essere vietata dal legislatore nazionale per il motivo che i monaci della Chiesa di Grecia non possono, ai sensi del diritto nazionale, essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l'esercizio dell'attività forense».

### **Sulla questione pregiudiziale**

22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 debba essere interpretato nel senso



che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

23 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/5, essa ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

24 A questo proposito, la Corte ha già avuto occasione di constatare che detta direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati emigranti, i quali desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

25 Inoltre, come emerge dal considerando 6 della direttiva 98/5, mediante quest'ultima il legislatore dell'Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d'iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

26 In tale contesto, l'articolo 3 della direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l'avvocato che intende esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione «su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine» (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

27 A tale proposito, la Corte ha già statuito che la presentazione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, di un certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine risulta l'unico requisito cui dev'essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).



28 Pertanto, occorre giudicare che gli avvocati, i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, e che presentino all'autorità competente dello Stato membro ospitante il certificato della loro iscrizione presso l'autorità competente di questo primo Stato membro, devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

29 Questa conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/5 assoggetta l'avvocato che eserciti nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, indipendentemente dalle norme professionali e deontologiche alle quali egli è soggetto nel suo Stato membro di origine, alle stesse norme professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il titolo professionale adeguato dello Stato membro ospitante per tutte le attività esercitate nel territorio di quest'ultimo.

30 Infatti, occorre distinguere, da un lato, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine, che è soggetta, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di questa direttiva, alla sola condizione indicata nei punti da 26 a 28 della presente sentenza, e, dall'altro, l'esercizio stesso della professione forense in detto Stato membro, in occasione del quale detto avvocato è soggetto, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, alle norme professionali e deontologiche applicabili nel medesimo Stato membro.

31 A questo proposito, occorre ricordare che tali norme, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per tale iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente da quelle vigenti nello Stato membro di origine. Del resto, come conferma l'articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva, l'inosservanza di dette norme può condurre all'applicazione delle sanzioni previste nell'ordinamento dello Stato membro ospitante. Queste sanzioni possono comprendere, eventualmente, la cancellazione dall'albo pertinente di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2010, *Jakubowska*, C-225/09, EU:C:2010:729, punto 57).

32 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che, secondo l'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'esercizio della professione forense da parte di un monaco non soddisferebbe le garanzie, quali previste nel punto 18 della presente sentenza, le quali, in forza del diritto di detto Stato membro, sono richieste ai fini di tale esercizio.

33 A questo proposito, occorre ricordare che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte una volta che le norme stabilite a tale scopo



non eccedono quanto necessario a conseguire gli obiettivi perseguiti. In particolare, la mancanza di conflitti di interesse è indispensabile all'esercizio della professione forense e implica, segnatamente, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti delle autorità, dalle quali è opportuno che essi non siano assolutamente influenzati.

34 Questa facoltà offerta al legislatore nazionale non può consentirgli tuttavia di aggiungere ai presupposti richiesti per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, i quali, come ricordato nel punto 26 della presente sentenza, sono stati oggetto di una completa armonizzazione, determinate condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Ebbene, negare a un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, la sua iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro sol perché egli ha lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5, laddove un'aggiunta siffatta non è autorizzata da questa disposizione.

35 Peraltro, come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell'Unione, devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la norma sull'incompatibilità in questione nel procedimento principale.

36 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

### **Sulle spese**

37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:



L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

Firme

---

\* Lingua processuale: il greco.